

ATTO COSTITUTIVO
"[REDACTED] Associazione Sportiva Dilettantistica"

In [REDACTED], Via [REDACTED], il giorno 29 Aprile 2016 alle ore 19:00, si sono riuniti per costituire un'associazione sportiva dilettantistica le seguenti persone:

[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED], c.f. [REDACTED] residente a [REDACTED] (VI) in Via [REDACTED]

[REDACTED] nato a [REDACTED] (VI) il [REDACTED], c.f. [REDACTED] residente a [REDACTED] (VI) in [REDACTED]

[REDACTED] nato a [REDACTED] (VI) il [REDACTED], c.f. [REDACTED] residente a [REDACTED] in Via [REDACTED]

[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED], c.f. [REDACTED] residente a [REDACTED] (VI) in [REDACTED]

[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED], c.f. [REDACTED] residente a [REDACTED] (VI) in Via [REDACTED]

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. [REDACTED] il quale a sua volta nomina Segretario il Sig. [REDACTED]. Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e legge lo Statuto che dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato alla unanimità. Lo Statuto, recependo le recenti disposizioni normative, stabilisce in particolare che l'adesione al sodalizio è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democratica espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti deliberano inoltre che l'associazione, di durata illimitata, venga denominata "[REDACTED] associazione sportiva dilettantistica", in breve "[REDACTED] a.s.d." con sede in [REDACTED], Via [REDACTED] e nominano i seguenti Signori quali componenti il Consiglio Direttivo:

[REDACTED] PRESIDENTE che firma per accettazione

[REDACTED] VICE PRESIDENTE che firma per accettazione

[REDACTED] SEGRETARIO che firma per accettazione

[REDACTED] CONSIGLIERE che firma per accettazione

[REDACTED] CONSIGLIERE che firma per accettazione

L'associazione ha per scopo lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse all'attività del Trail-running, dello Skirunning, dello Scialpinismo, degli sport in quota e nella natura in generale e nonché dell'atletica leggera, la promozione e lo sviluppo di attività sportive dilettantesche di squadra, in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, calcio, calcio a 5, volley, beach volley come indicato nell'articolo 3 dello Statuto Sociale.

L'associazione è retta dallo Statuto Sociale che si allega a questo atto, onde ne formi parte integrante e sostanziale.

Il Presidente illustra l'opportunità per l'associazione sportiva dilettantistica di affiliarsi all'Associazione Italiana Cultura Sport (AICS) in considerazione delle finalità promosse dall'Ente e delle attività dallo stesso organizzate con le associazioni affiliate. Dà quindi lettura dello statuto della Associazione Italiana Cultura Sport, con sede in Roma, Via Barberini n° 68, e propone che il sodalizio stesso, prendendo conoscenza di detto statuto e approvandolo, dia la sua adesione al Regolamento Nazionale, adottando la relativa tessera quale tessera sociale.

I soci dichiarano all'unanimità la loro volontà di affiliarsi all'AICS, Ente di promozione sportiva riconosciuto CONI, ed affidano al Presidente il compito di provvedere agli adempimenti richiesti, ivi inclusa l'iscrizione del sodalizio nel registro del CONI.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea.

FIRMA DI TUTTI I SOCI FONDATORI

[Redacted signatures of all founding members]

Firma Presidente
[Redacted signature]

Firma Segretario
[Redacted signature]

Data 29/04/2016

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "C. A.S.D."

- i) l'organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- j) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione, e di qualificazione per operatori sportivi;
- k) l'organizzazione di attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei Soci.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà sensibilizzare l'attenzione dei cittadini, attraverso l'ammissione di associati non atleti, nonché instaurare rapporti di collaborazione con altre società.

Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreative in favore dei Soci, ivi nel caso, la gestione di un punto di ristoro.

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme e gli statuti e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva e/o federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'Associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri associati.

TITOLO III - SOCI

Articolo 4. I Soci

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci soggetti che siano dotati di un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Articolo 5. Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare Soci dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale.

-All'atto dell'accettazione della richiesta- da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6. Diritti e doveri dei Soci

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

La qualifica di Socio in particolare comporta:

- la partecipazione a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- la possibilità di frequentare la sede sociale e di avanzare proposte e critiche nei confronti dell'Associazione secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento;

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "C. [REDACTED] TA.S.D."

- la partecipazione alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- il godimento dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I Soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Inoltre, ogni Socio ha il diritto di godere di tutte le facilitazioni concesse dall'Associazione e dalle Federazioni o enti di promozione sportiva a cui la stessa è affiliata.

La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea Generale dei Soci.

In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Al Socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui all'art. 17.

I Soci possono essere

- (a) FONDATORI, coloro che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione;
- (b) ORDINARI, coloro che avranno contribuito con la quota sociale minima stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno;
- (c) ONORARI, coloro che a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, hanno acquisito particolari benemerite nei riguardi dell'Associazione;
- (d) SOSTENITORI, le persone, le Associazioni, gli Enti che condividono le finalità dell'Associazione e intendono contribuire allo sviluppo della stessa versando una quota associativa o in altre forme.

Articolo 7. Contributo associativo

I Soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, salvo che non si effettuino modifiche rispetto a quanto precedentemente deliberato, e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV – DECADENZA DEI SOCI

Articolo 8. Decadenza dei Soci

La qualificazione di Socio si perde per recesso, esclusione o causa di morte.

Articolo 9. Cessazione del rapporto

I Soci cessano i loro diritti e di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- A) dimissione volontaria;
- B) morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- C) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori

dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio (esclusione).

D) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 26 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera C), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato, ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

TITOLO V – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10. Organi associativi

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea generale dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo

ARTICOLO 11. Assemblea generale dei Soci

L'assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata è costituita dall'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività, almeno 20 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

ARTICOLO 12. Funzionamento dell'assemblea

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un Segretario, e se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, da i due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

-Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso posta elettronica, o consegnare non meno di 5 giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

-Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; spetta, pertanto, al Consiglio, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- 1) curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- 2) redigere il rendiconto economico e finanziario;
- 3) predisporre i regolamenti interni;
- 4) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- 5) deliberare in merito all'ammissione degli associati;
- 6) deliberare circa l'esclusione degli associati;
- 7) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- 8) porre in essere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- 9) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associate se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

ARTICOLO 18. Decadimento dei consiglieri

Qualora un componente del Consiglio Direttivo non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio senza giustificato motivo, è facoltà dei restanti consiglieri, con voto a maggioranza, di farlo decadere dalla carica.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

ARTICOLO 19. Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 20 giorni l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente.

ARTICOLO 20. Segretario

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

TITOLO VI - RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE

ARTICOLO 21. Rendiconto

Il bilancio o il rendiconto annuale deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti sopra citati. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione. I Soci avranno in ogni caso diritto di chiedere esibizione o copia di detti documenti qualora conservati in luogo diverso dalla sede legale.

ARTICOLO 22. Anno sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 23. Patrimonio

L'Associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- i. quote e contributi degli associati;
- ii. quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- iii. eredità, donazioni e legati;
- iv. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- v. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- vi. entrate derivanti da prestazioni di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- vii. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- viii. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- ix. altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Sono parte del patrimonio il materiale e le attrezzature sportive di proprietà dell'Associazione.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i Soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

ARTICOLO 24. Sezioni distaccate

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

ARTICOLO 25. Controversie

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni

TITOLO VII SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 26. Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non Soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall'art.148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi. Per porre in essere il scioglimento si rimanda all'art. 16 del presente statuto.

ARTICOLO 27. Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.

